

risparmio di Carrara inviava al correntista una lettera, non prodotta, alla quale rispondeva in data 19 luglio 1994 con altra lettera, questa volta prodotta, che riportava integralmente il contenuto della prima, dichiarando di accettare le nuove condizioni stabilite dalla Banca, in relazione sia al tasso di interessi applicato, che alla misura delle commissioni di massimo scoperto.

Preso atto di ciò parte attrice con la memoria 7 novembre 2006 ha dichiarato di accettare di considerare che a partire dal 19 luglio 1994 sono stati pattuiti regolarmente il saggio di interesse debitore e la percentuale di commissione di massimo scoperto, eliminando le relative voci dall'elenco delle sue pretese e rideterminando il richiesto in € 40.192,57. Tutto ciò premesso esaminata la relazione di consulenza tecnica redatta dal CTU si rileva che delle quattro ipotesi di calcolo effettuate dal CTU quella che corrisponde alle decisioni di cui sopra è la numero quattro in cui è stato eliminato ogni effetto degli interessi anatocistici, si è eliminata l'illegittima commissione di massimo scoperto fino al 1994, e si è applicato il tasso di interesse legale fino al 30 giugno 1994, mentre per il periodo successivo si sono applicati gli interessi convenzionalmente stabiliti, così come risultanti dal documento di data 19 luglio 1994 proveniente dalla stessa attrice.


E' quindi dovuta la restituzione di € 39.726,79 come indicato nell'ipotesi 4 del CTU, di cui € 32.603,17 a titolo di maggiori interessi passivi (anatocistici e remunerativi oltre soglia legale), ed € 3.802,99 a titolo di commissioni di massimo scoperto. Il resto è a titolo di interesse attivi risultanti dalla rielaborazione del conto e non pagati.

In conclusione la domanda attorea va accolta per la più modesta cifra di € 39.726,79, oltre agli interessi compensativi nella misura di quelli legali dalla data del pagamento (data di chiusura conto corrente del 31 dicembre 1999) al saldo, in applicazione dell'art. 2033 c.c.. Non è dovuta rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.

Le spese, anche di CTU, seguono la soccombenza della Banca e si liquidano come in dispositivo sulla base del valore della causa accertato all'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:



condanna La Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a. a restituire alla società attrice la somma di € 39.726,79, oltre interessi compensativi nella misura di quelli legali dalla data di chiusura del conto corrente (31 dicembre 1999) al saldo;

pone le spese di CtU definitivamente a carico della Banca convenuta;

Condanna Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a. a rifondere a . in liquidazione le spese di giudizio che liquida in complessivi € 9.360,00 di cui € 700,00 per spese, € 3660,00 per diritti e € 5000 per onorari di Avvocato, oltre al 12,5% su diritti e onorari per spese generali e oltre Iva se dovuta e CNPA come per legge .

Così deciso dal Tribunale di Massa il 27 aprile 2012


IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
Angela Piovini

4. 5. 12
IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
Angela Piovini


Il Giudice

(Dr.ssa Antonella Dragotto)